

Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo

del 5 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo (ASF) conformemente al regolamento del 13 marzo 2008².

Art. 2

¹ Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché delle offerte di formazione gestite dall'ASF.

² Si tratta concretamente delle prestazioni seguenti:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione continua orientata alla professione. Detto sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e supervisione, segnatamente:
 1. la gestione di un servizio di coordinamento al fine di garantire i lavori di base,
 2. l'aggiornamento permanente delle offerte della formazione continua,
 3. la gestione della commissione garante della qualità degli esami di professione per capo montatore/trice di impianti di refrigerazione,
 4. lo svolgimento degli esami di professione per capo montatore/trice di impianti di refrigerazione;

¹ RS 412.10

² Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 62 del 31 marzo 2009.

- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame della formazione professionale superiore; in particolare:
 - 1. revisione periodica delle ordinanze sulla formazione professionale di base,
 - 2. progetti per lo sviluppo del trasferimento di know-how della tecnica del freddo nel quadro della formazione professionale superiore;
- c. svolgimento di corsi interaziendali e riduzione delle spese effettive per le aziende formatrici;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattici utilizzati nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua orientata alla professione, in particolare:
 - 1. sviluppo di mezzi didattici,
 - 2. acquisto di supporti di formazione per la formazione continua;
- e. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dall'ASF, nonché vigilanza sulle procedure, inclusa la garanzia della qualità, in particolare:
 - 1. finanziamento di una commissione per la formazione professionale,
 - 2. promozione della garanzia della qualità per il progetto «accompagnare le formatrici e i formatori nella ditta»;
- f. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua orientata alla professione, in particolare:
 - 1. sviluppo e pubblicazione di mezzi d'informazione relativi alle professioni,
 - 2. informazione professionale mediante SMS;
- g. partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali, in particolare:
 - 1. alle spese per la preparazione dei campionati svizzeri,
 - 2. alle spese di partecipazione,
 - 3. all'indennizzo delle spese degli esperti;
- h. copertura delle spese sostenute dall'ASF per l'organizzazione, la gestione e il controllo.

Art. 3

¹ Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per tutta la Svizzera.

² Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni gestite dall'ASF.

Art. 4

¹ Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo secondo l'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

² I contributi al Fondo si compongono di un contributo per azienda o parte di azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

³ Si applicano le seguenti aliquote:

- a. quota per azienda o parte di azienda: 200 franchi all'anno
- b. quota per collaboratore: 50 franchi all'anno

⁴ Le quote per i collaboratori a tempo parziale devono essere versate se questi ultimi sono soggetti alla legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

⁵ Per le persone in formazione non è richiesta alcuna quota.

⁶ Le ditte individuali versano solo la quota per azienda.

⁷ Le quote secondo il capoverso 3 sono da considerarsi indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2009. La Commissione del fondo verifica le quote annualmente e, se del caso, le adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 5

Il rendiconto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote è retto dagli articoli 60 LFPr e 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁴ sulla formazione professionale.

Art. 6

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

5 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 831.40

⁴ RS 412.101

Conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera del freddo. DCF
